

COMUNE DI SAMPEYRE Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo
Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824
Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049
tecnico@comune.sampeyre.cn.it

€ 16,00 (sedici) assolta con marca n. 01171187937545 in data 08/12/2018

Imposta di bollo

UFFICIO TECNICO

Rif. prot. 4382/2024

Pratica A.P. n. **2024/7** Collegata a pratica di cui a D.C.C. 16/2022 D.D. Egato4 n. 72/2023

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA COMUNALE N. 7/2024

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e **D.P.R. 31/2017 L.R. n. 32 del 01.12.2008** e s.m.i. - art.3 – comma 2

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO IN MATERIA AMBIENTALE

PREMESSO che:

l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali, ed in particolare al comma 2, lettera b), del citato articolo delega espressamente le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti di cui al D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. – parte terza;

l'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6 Luglio 2002 n.137" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del citato decreto legislativo;

RICHIAMATO l'art.159 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. in cui è precisato che entro il termine in esso riportato le regioni devono provvedere a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti dall'art.146 sopra citati;

VISTO che, in adeguamento ed in coordinamento della legislazione regionale ai principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., l'art.3 comma 2 della Legge Regionale n.32 del 01.12.2008 e s.m.i., nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. e nei casi non elencati dal comma 1 del medesimo provvedimento legislativo, ha delegato ai Comuni che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico-scientifiche delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.4 del medesimo provvedimento legislativo, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

CONSIDERATO che il Comune di SAMPEYRE, dispone di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ed è dotato di una Commissione Locale per il Paesaggio, costituita in forma associata, e pertanto è delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi non elencati dal comma 1 dell'art.3 della Legge Regionale n.32 del 01.12.2008 e s.m.i.;

VISTA l'istanza presentata da MONACO FABIO, nato a CUNEO il 02/06/1980, residente in vIA Sacco e Vanzetti n. 6 CUNEO, Codice fiscale MNCFBA80H02D205Z per conto di ACDA SPA, con sede in Corso Nizza n. 88 CUNEO, Partita IVA 02468770041 in data 19/06/2024, Prot. n. 4382/2024, diretta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per Lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani e Durandi con realizzazione nuovo impianto di depurazione in Borgata Durandi, estremi catastali terreni Comune di SAMPEYRE foglio 20, numero 1187, 1190, 1191, 1671 (ovvero di cui all'allegata tavola di progetto);

CONSIDERATO che la zona risulta essere vincolata dalle norme di tutela Paesaggistico-Ambientale in ragione di:

inclusione nella categoria di beni di cui trattasi all'art. Art. 142 c. 1 lett. c (per fascia di rispetto m. 150 dal Rio Crosa) e lett. g) (zona boscata) – in regime di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi delle lett. B22 e B24 dell'allegato B di cui al D.P.R. n. 31/2017 in Area Agricola oggetto di "Variante Semplificata" ai sensi dall'art. 17, c. 15 bis della L.R. 56/77 e smi.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, - D. Lgs. 22/01/2004 N. 42 e s.m.i.

VISTA la Legge Regionale del 01/12/2008 N. 32 e s.m.i.

VISTO che per le ragioni di urgenza manifestate dalla ditta richiedente, non risulta materialmente possibile acquisire preventivamente il parere Commissione Locale per il Paesaggio, peraltro non obbligatorio ai sensi art. 11 c. 10 DPR 31/2017 e non diversamente disposto dalla L.R. 32/2008 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. **4391** del **19/06/2024** con la quale è stata data comunicazione alla Soprintendenza del parere della Commissione Locale al Paesaggio ed è stata inoltrata copia della documentazione presentata dalla ditta interessata accompagnandola da Relazione tecnica illustrativa;

ATTESO che con la medesima nota è stato altresì data comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia di procedimento amministrativo;

ATTESO che la Soprintendenza ha ricevuto la suddetta documentazione in data 19/06/2024 (come da avvenuta consegna della PEC) e che i termini di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017 sono decorsi:

ATTESO che la compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadenti nell'art. 19 c. 7 lett. d) della medesima, ovvero: d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

PREMESSO che il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nell'ambito della procedura semplificata di cui Allegato B – Voci B22 e B24 del D.P.R. n. 31/2017 e s.m.i.;

VISTA la documentazione prodotta

Protocollo numero 5029 del 11/07/2024

AUTORIZZA

il sig. MONACO FABIO, nato a CUNEO il 02/06/1980, residente in vIA Sacco e Vanzetti n. 6 CUNEO, Codice fiscale MNCFBA80H02D205Z, in qualità di tecnico munito di procura, per conto di ACDA SPA, con sede in Corso Nizza n. 88 CUNEO, Partita IVA 02468770041

La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento ambientale degli interventi proposti, non sostituisce pertanto il necessario provvedimento edilizio abilitativo di cui all'art. 10, ovvero artt. 22 – 23 del D.P.R. 380/2001, ovvero art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 e D.C.C. n. 16 del 24/11/2022 e D.D. conclusiva dell'EGATO4 n. 72/2023 del 15/05/2023.

In conformità ai disposti di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. del rilascio della presente autorizzazione paesaggistica sarà immediatamente data comunicazione alla Soprintendenza e contestualmente al Settore Beni Ambientali, trasmettendo a quest'ultimo la documentazione prodotta dall'interessato.

Per quanto detto al punto precedente, i lavori per cui si richiede l'autorizzazione paesaggistica possono iniziare, previo rilascio di necessario provvedimento edilizio abilitativo e ad avvenuta efficacia della presente autorizzazione,.

La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
IN MATERIA AMBIENTALE
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Funzionario Tecnico E.Q. (FINO geom. Livio)
firmato digitalmente

Protocollo numero 5029 del 11/07/2024

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

DAL 11/07/2024 AL 26/07/2024

RELATA DI NOTIFICA

A mezzo mail PEC al tecnico libero professionista al quale è stata conferita PROCURA SPECIALE dai richiedenti ed intestatari del provvedimento